



COMUNE DI ARDESIO
(Provincia di Bergamo)

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO **2023/2025**

NOTA INTEGRATIVA

(Art. 11 Dlgs.n. 118/2011 e smi)

Premessa

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2023-2025 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al Dlgs. n. 118/2011 e s.m.i..

I principi contabili sono consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Al bilancio di previsione sono allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico dei nuovi equilibri di competenza finanziaria potenziata;
- m) la nota integrativa;
- n) la relazione del revisore dei conti.

Prima di procedere all'illustrazione del contenuto del bilancio di previsione, si ritiene di dover effettuare alcune considerazioni sul percorso seguito per la sua costruzione. La ricerca degli equilibri pluriennali che devono caratterizzare il documento contabile di programmazione, come ogni anno è stata complessa e influenzata dagli effetti della crisi economica generata dall'emergenza energetica.

La conferma della scelta di perseguire l'obiettivo di garantire alla "macchina amministrativa" adeguati stanziamenti per le spese fisse, quali personale, utenze, interessi, spese scolastiche, spese per il sociale, spese per la manutenzione delle strade e dello spazzamento neve etc. ha riflessi importanti sul livello di spesa corrente a carattere ripetitivo. Dall'altro lato la contrazione di alcune entrate, tra cui i proventi derivanti dall'attività di controllo dell'Imu e Tasi, la necessità di effettuare previsioni prudenti a causa della crisi economica degli ultimi anni che si è ulteriormente aggravata nel corso dell'anno 2022, hanno costretto l'Amministrazione ad aumentare nell'anno 2022 la pressione tributaria dopo molti anni di invarianza. Nell'anno 2023 le aliquote dell'addizionale comunale e dell'Imu sono state confermate.

La struttura del bilancio ai sensi del Dlgs. 118/2011

Il bilancio di previsione espone separatamente le entrate e le spese riferite ad un orizzonte temporale di un triennio (2023/2025), ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio (2023) e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi (2024 e 2025).

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti.

Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi anch'esse secondo le modalità individuate dal glossario delle missioni e dei programmi. I programmi della **spesa** sono articolati nei seguenti titoli di spesa:

TITOLO 1	<i>Spese correnti</i>
TITOLO 2	<i>Spese in conto capitale</i>
TITOLO 3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>
TITOLO 4	<i>Rimborso di prestiti</i>

Solo per la missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione 99 "Servizi per conto terzi", possono essere previsti anche i seguenti titoli:

TITOLO 5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>
TITOLO 7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>

Non è stato indicato il titolo 6 perché non previsto nei modelli ministeriali.

L'**entrata** è articolata in:

TITOLO 1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e Perequativa</i>
TITOLO 2	<i>Trasferimenti correnti</i>
TITOLO 3	<i>Entrate extra tributarie</i>
TITOLO 4	<i>Entrate in conto capitale</i>
TITOLO 5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>
TITOLO 6	<i>Accensione prestiti</i>
TITOLO 7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>
TITOLO 9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>

Anche in questo caso non è stato indicato il titolo 8 perché non previsto nei modelli ministeriali.

Per ciascuna **unità di voto**, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il **bilancio di previsione** indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;

- b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Ciascun **programma di spesa**, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- a) la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce "di cui già impegnato");
- b) la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

La nota integrativa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del Dlgs. 118/2011 e smi) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la **stesura della nota integrativa**, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

A norma dell'art. 11 comma 5 del Dlgs. n. 118/2011 e smi, la nota integrativa al bilancio di previsione, presenta almeno i seguenti contenuti:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti e vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 3) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 4) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

- 5) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 6) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 7) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 8) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Dlgs. n. 267/2000 e smi;
- 9) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 10) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

L'Amministrazione comunale per gestire al meglio le attività programmate ha deciso di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 entro la chiusura dell'esercizio 2022, come previsto dalla normativa vigente. L'approvazione nei termini di legge permetterà di rispettare le scadenze senza dover affrontare le difficoltà e i ritardi di una gestione in esercizio provvisorio.

Le previsioni di bilancio sono state formulate attenendosi alla normativa vigente, alle indicazioni del D.U.P.S 2023/2025 avendo come base le previsioni assestate del 2022 ed il consuntivo 2021 considerando l'incremento dei costi generati dalla crisi energetica.

Di seguito, si procede ad illustrare quanto previsto.

1) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità
Art. 11 comma 5 let. a)

A) Criteri di valutazione adottati

Di seguito vengono evidenziati i principali criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Le aliquote per i tributi esistenti, fatta eccezione per la Tari, sono state confermate.

A.1) Entrate

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (titolo 1)

Tipologia 101

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2023-2025 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Le previsioni di entrata, sono state quantificate sulla base dell'andamento degli ultimi anni.

L'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tari. La nuova imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019.

In particolare, per quanto riguarda le principali voci di entrata si rileva:

- IMU: il gettito IMU 2023 è stato previsto in € 798.000,00 sulla base delle riscossioni degli ultimi 2 anni dell'Imu e della Tasi poiché dall'anno 2020 le due imposte sono state unite. Nell'anno 2022 è stato previsto un aumento dell'aliquota dei fabbricati D1 (Opfici). Lo stanziamento complessivo è stato stimato con prudenza in considerazione della crisi economica in atto. L'andamento dell'entrata inoltre risente notevolmente di eventuali e mancati versamenti legati sia a versamenti tardivi, sia a casi di evasione, in quanto il principio contabile consente di accertare esclusivamente le somme riscosse entro la chiusura del rendiconto. L'art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019 ha previsto l'esonero dal 2022 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- ADDIZIONALE IRPEF: la previsione dell'Addizionale Irpef è stata quantificata tenendo conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti ma anche in questo caso mantenendo uno stanziamento prudente a causa della crisi economica in corso. Viene confermata l'aliquota allo 0,8%. Poiché l'Ente accerta l'addizionale Irpef per cassa la maggiore entrata determinata dall'aumento di aliquota dell'anno 2022 si concretizzerà a decorrere dall'anno 2023.

Le aliquote vigenti anno per anno sono le seguenti:

IMU	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abitazione principale e pertinenze - Dal 2014 sono tassate solo le categorie (A/1-A/8-A/9)	4,00	4,00	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
detrazione abitazione principale	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ordinaria	10,10	10,10	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%
Fabbricati GRUPPO D – (escluso D1) .Dal 2013 gettito riservato allo stato per questa categoria	7,60	7,60	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%
Fabbricati GRUPPO D1 (opifici)					1,01%	1,01%
Fabbricati RURALI uso strumentale	ESENTI	ESENTI	0,10%	0,10%		
Aree edificabili	9,60	9,60	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%
Terreni Agricoli	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI
Immobili non produttivi di reddito fondiario.			0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Immobili posseduti da soggetti passivi sul reddito delle società	7,50	7,50	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Beni MERCE	ESENTI	ESENTI	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%

Dall'anno 2020 le aliquote sono state inserite in % come dalla delibera di Consiglio.

TASI	2015	2016	2017	2018	2019
Abitazione principale e pertinenze - Dal 2016 sono tassate solo le categorie A/01 - A/08-A/09	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
detrazione abitazione principale	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Ordinaria	-----	-----	-----	-----	-----
Fabbricati GRUPPO D	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Fabbricati RURALI uso strumentale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aree edificabili	-----	-----	-----	-----	-----
Terreni Agricoli	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI
Immobili non produttivi di reddito fondiario. Immobili posseduti da soggetti passivi sul reddito delle società	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Beni MERCE	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

ALIQUOTE addizionale Irpef	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aliquota massima	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,8%	0,8%
Fascia esenzione	-	-	-	-	-	-
Differenziazione aliquote	NO	NO	NO	NO	NO	NO

➤ La TARI del 2023, come già per l'anno 2022, è determinata utilizzando il nuovo metodo tariffario MTR-2 relativo al 2° periodo regolatorio 2022-2025, approvato con deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 tenuto conto altresì della deliberazione n. 459 del 26/10/2021 e della determina n. 2/DRIF2021 del 04/11/2021;

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228 del 30/12/2021 convertito con Legge n. 15 del 25/02/2022 a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."

Le tariffe verranno approvate entro il 30 aprile 2023. Gli stanziamenti del bilancio 2023/2025 sono stimati in base al PEF 2022/2025 approvato con delibera di CC n. 12 de 27/07/2022.

Recupero evasione tributaria

Il recupero dell'evasione tributaria è in linea con la politica adottata dall'ente negli scorsi anni anche se difficilmente si accerteranno le somme dell'ultimo quinquennio. Tale attività potrà essere incrementata a seguito di interventi specifici di potenziamento del personale addetto all'ufficio tributi e/o supporto esterno per lo svolgimento di un'attività di controllo sistematica e strutturata.

Tipologia 301- Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

L'importo stimato del FSC 2023 iscritto in bilancio è pari a € 370.000,00;

Il Fondo di solidarietà 2023 potrà subire delle modifiche rispetto al Fondo di solidarietà 2022 a causa del meccanismo di perequazione sul quale si basa il calcolo del fondo, ossia la differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale, in applicazione dell'art. 119 comma 4 Costituzione,

che dispone il finanziamento delle funzioni fondamentali dei Comuni con tributi propri, compartecipazioni, addizionali e appunto perequazione.

Il vigente comma 449 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 prevede che il FSC è destinato ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, di cui:

- il 40% per l'anno 2017;
- il 45% per l'anno 2018;
- il 45% per l'anno 2019 (tenuto conto del comma 921 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018);
- a decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5% annuo, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall'anno 2030 (come stabilito dal comma 1 dell'art. 57 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019) da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento (viene così progressivamente abbandonato il criterio della spesa storica).

Per la quantificazione dell'impatto di tali elementi sull'importo dovuto dal Comune di Ardesio occorrerà attendere la definizione del F.S.C. 2023 da parte del Mef con apposito DPCM.

Oltre all'importo del F.S.C., per la definizione del valore complessivo della contribuzione del Comune di Ardesio al Fondo statale, occorre aggiungere la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale posta dallo Stato a carico di tutti i Comuni, ciascuno sulla base del patrimonio immobiliare ubicato nel proprio territorio e che, per disposizione normativa non trova evidenza nel bilancio degli Enti Locali ma è direttamente trattenuta dal Ministero dell'Interno per il tramite dell'Agenzia delle Entrate sui versamenti eseguiti dai contribuenti con il modello F24. Tale contribuzione negli anni passati è stata definita nella misura percentuale del 22,43% corrispondente a € 168.447,08 e, previsionalmente, la quota è confermata anche per l'anno 2023.

Il fondo di solidarietà vincolato al sociale è stimato in € 12.957,00 mentre il fondo di solidarietà vincolato al potenziamento degli asili nido è stato previsto per € 16.350,00.

Trasferimenti correnti (titolo 2)

Tipologia 101

Il titolo secondo dell'entrata si riferisce ai trasferimenti correnti che l'ente riceve da altre pubbliche amministrazioni, imprese, istituzioni sociali, ecc.....

I trasferimenti di maggior rilievo previsti si riferiscono ai riversamenti eseguiti dal Comune di Clusone riguardanti la gestione dei fondi per i servizi sociali d'ambito ed alla compartecipazione spese della piazzola ecologica da parte del Comune di Gromo.

Entrate extra tributarie (titolo 3)

Tipologia 100

Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi:

Le previsioni sono state formulate, in generale, sulla base del trend storico del gettito, delle indicazioni fornite dai Responsabili di Settore, di eventuali elementi tali da influenzare l'andamento del gettito per il triennio, nonché delle tariffe definite dalla Giunta Comunale e proposte al Consiglio.

Dall'anno 2021 è entrato in vigore il canone unico patrimoniale che ha sostituito la Cosap e l'imposta sulla pubblicità. La tariffa mercatale è stata modificata a seguito della Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021 inerente la corretta interpretazione del comma 843 della Legge n. 160/2019, che riguarda il frazionamento della tariffa giornaliera (da applicare alle occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare) per le occupazioni che non

superano le 9 ore, in relazione all'orario effettivo che, secondo il Ministero, deve essere effettuato per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9.

Nell'anno 2021 sono state incrementate le tariffe dell'illuminazione votiva.

Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Le previsioni sono state formulate sulla base dei contratti in essere e del trend storico.

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Comprende la previsione di entrata delle sanzioni per violazione del codice della strada ed altri regolamenti comunali. La previsione è stata formulata sulla base dell'andamento del gettito dell'ultimo rendiconto approvato.

Tipologia 300 – Interessi attivi

La previsione è stata formulata sulla base del trend degli anni precedenti.

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale

Sono previsti i dividendi dalla società partecipata Anita per € 11.900,00.

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 1 – Indennizzi di assicurazione

Non vi sono previsioni di entrata.

Categoria 2 - Rimborsi in entrata

La previsione è stata formulata sulla base dell'andamento del gettito dell'anno precedente.

Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

Comprende le previsioni di entrata connesse all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) sui servizi a rilevanza commerciale e il riversamento dell'iva a credito per l'Ente trattenuta, nei servizi per conto terzi, sui pagamenti per attività a rilevanza commerciale in applicazione del meccanismo dello Split Payment. Le previsioni sono state formulate sulla base del trend storico e delle informazioni a disposizione tali da influenzare l'andamento del gettito per il triennio.

Entrate in conto capitale (titoli 4)

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Le previsioni di entrata sono state formulate sulla base di quanto comunicato dai Responsabili di Settore in funzione delle richieste di contributo/trasferimento presentate o da presentare nel corso del triennio.

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Le previsioni di entrata sono state formulate sulla base di quanto comunicato dal Responsabile di Settore competente e indicate nel Piano delle Alienazioni allegato al DUPS 2023/2025.

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale

Include i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire. Sono state confermate le previsioni di entrata dell'anno in corso.

Entrate da riduzione attività finanziarie (titolo 5)

Accensione prestiti (titolo 6)

Non sono previste entrate per accensione di prestiti né per riduzione di attività finanziarie.

A.2) Spese

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto del trend passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le spese energetiche e di gas si è tenuto conto dei costi attuali per l'anno 2023, mentre per gli anni 2024 e 2025 sono state stimate tariffe più basse.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni legate alla manovra di bilancio.

Tutti i Responsabili di Settore e gli Amministratori sono stati coinvolti nel processo di elaborazione dello schema del bilancio di previsione.

In particolare le previsioni di spesa sono state formulate:

- con riferimento alle **necessità gestionali** comunicate dai Responsabili di Settore, contenute in funzione dell'esigenza di salvaguardare l'equilibrio di bilancio, raggiunto sulla base degli stanziamenti di entrata ritenuti attendibili e della stima degli stanziamenti di spesa,
- per le spese correnti ordinarie, in genere, mantenendo le previsioni nei limiti dei fabbisogni dell'assestato dell'anno in corso,
- per gli interessi passivi e le quote di capitale del rimborso mutui, in base ai piani di ammortamento;
- per la **spesa di personale** è stato considerato il personale in servizio e le indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale incluse nella delibera di "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 – Revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale", tenendo conto del limite del "costo del personale" finalizzato a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- le previsioni della spesa per investimento ed opere pubbliche sono state iscritte in base a quanto indicato dall'amministrazione e dal Responsabile del Settore tecnico. Al DUPS 2023/2025 è allegato anche il programma biennale forniture e servizi di cui all'art. 21 del Dlgs. 50/2016;
- le spese di investimento sono state imputate agli esercizi secondo i cronoprogrammi indicati dai responsabili di servizio.

A.3) Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese di parte corrente aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO €	SPESE	IMPORTO €
Rimborsi per spese consultazioni elettorali a carico di altre PA	11.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	14.292,00
Recupero evasione IMU	0,00	Spese per assistenza legale (cap 1058/00)	2.000,00
Recupero evasione TARI			
Recupero evasione TASI			
Proventi sanzioni Codice della Strada			
TOTALE ENTRATE	11.000,00	TOTALE SPESE	16.292,00

Per quanto concerne le entrate, sanzioni al codice della strada e le concessioni cimiteriali, non vengono indicati importi di "entrata non ricorrente" in quanto l'andamento delle stesse nel corso degli anni ha evidenziato un consolidamento dei proventi medi dai quali la previsione di

stanziamento 2023 non si discosta. Per quanto riguarda IMU e TASI gli stanziamenti sono più bassi della media del quinquennio.

B) Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

Arconet con la Faq 25 del 26/10/2017 ha previsto la facoltà di considerare dall'anno 2015 negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n. (incassi intervenuti in conto residui dell'anno n. realizzati nell'anno n.+1), scorrendo di un anno la serie di riferimento (dall'anno 2015).

L'art. 107 bis del DL 18/2020 (Cura Italia) prevede che a partire dall'anno 2021 il FCDE possa essere calcolato in modo diverso dalla regola a regime, ovvero sostituendo l'incassato 2020, che presumibilmente sarà più basso a causa emergenza Covid, con l'incassato 2019 (che viene quindi riportato due volte, per il 2019 e per il 2020).

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

Sono state individuate le entrate di dubbia esigibilità ed è stato calcolato, per ciascuna di esse, la media dei rapporti annui tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2017 al 2027, secondo le modalità previste dal principio contabile.

Le entrate considerate nel calcolo del F.C.D.E. sono:

- proventi dall'attività di accertamento Imu
- tassa sui rifiuti (Tari) e relativi accertamenti
- proventi dell'illuminazione votiva
- fitti attivi
- sanzioni da violazione Codice della strada
- pasti a domicilio.

Si è quindi proceduto a **calcolare**, per ciascuna delle entrate individuate, la **media semplice** del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti in c/competenza degli ultimi 5 anni. Per alcune annualità sono state considerate anche le riscossioni effettuate nell'esercizio successivo in conto residui (riscossioni in conto competenza T + riscossioni in conto residui T realizzate nel T+)/Accertamenti in conto competenza.

Dall'anno 2021 è obbligatorio utilizzare la media semplice.

ANNO 2023

TIPOLOGIA ENTRATA	METODO	Accantoname Nto	STANZIAMENTO	CALCOLO ACCANTONAMENT O AL F.C.D.D.E.	ACCANTON. EFFETTIVO BILANCIO 2023
Proventi Imu da attività di accertamento (1017)	Media semplice	9,297%	€ 10.000,00	€ 929,75	€ 929,75
Tassa rifiuti (1025/1019)	Media semplice	5,91%	€ 320.000,00	€ 18.912,00	€ 18.912,00
Pasti a domicilio	Media semplice	1,47%	€ 46.073,00	€ 677,27	€ 677,27
Proventi illuminazioni votiva (3011)	Media semplice	2,768%	€ 17.000,00	€ 470,59	€ 470,59
Fitti di fabbricati (3063-3070)	Media semplice	23,78%	€ 45.500,00	€ 10.819,90	€ 10.819,90
Sanzioni per violazione codice della strada (3009-3012)	Media semplice	30,276%	€ 2.100,00	€ 635,80	€ 635,80
totale F.C.D.E.				€ 32.445,31	€ 32.445,31

Non è previsto alcun credito che necessita dell'accantonamento al FCDE per la parte investimenti del bilancio.

C) Accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)

Tra le passività potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

DESCRIZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Indennità di fine mandato del sindaco	0,00	0,00	0,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	8.000,00	13.000,00	13.000,00
Fondo rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi altre passività potenziali	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	,00	0,00
Altri fondi	0,00	0,00	0,00

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) va costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. Tale accantonamento deve essere utilizzato a scadenza del mandato del Sindaco.

Poiché il Sindaco non percepisce indennità non si rende necessario effettuare l'accantonamento.

Fondo accantonamento per rinnovi contrattuali

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera a) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento per rinnovi contrattuali" per un importo di € 8.000,00 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma confluirà nell'avanzo di amministrazione per poi essere applicato nell'anno in cui sarà sottoscritto il nuovo Contratto Nazionale dei dipendenti degli enti locali.

Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Nell'ambito del processo di redazione dello schema di bilancio 2023/2025 non è emerso da nessuno dei Responsabili coinvolti l'opportunità di prevedere un fondo rischi per spese potenziali.

L'Ente dispone di risorse accantonate a tale titolo nei vincoli dell'avanzo derivante dall'ultimo rendiconto approvato (2021).

Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. Dal 2018 l'accantonamento deve essere eseguito senza alcuna riduzione.

Dai bilanci 2021 delle società partecipate non si rilevano perdite di esercizio per cui non si rende necessario effettuare l'accantonamento.

D) Altri fondi

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,55 % per il 2023, 0,61% per il 2024 e 0,73 % per il 2025.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di €. 100.000,00 pari al 2% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio (tit. 1+2+3- cassa), in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

2) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Art. 11 comma 5 let. b) e c)

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Sulla base dell'Allegato 4/2 Dlgs n. 118/2011 punto 9.2, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da :

- a) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3),
- b) [...solo per le regioni]
- c) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2023-2025 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2022 e con gestione ancora in corso pertanto, al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2022 accertato ai sensi di legge.

La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione costituisce un allegato al bilancio di previsione ed evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente, consentendo l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. L'obiettivo fondamentale della tabella dimostrativa è la verifica dell'esistenza di un eventuale disavanzo e, quindi, l'esigenza di provvedere alla relativa copertura.

Nella prima parte del prospetto si determina il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2022, alla data di redazione del bilancio di previsione 2023/2025, mentre nella seconda parte viene rappresentata la composizione dell'avanzo stesso.

Al risultato, del tutto provvisorio, sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione già definiti con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 oltre ai vincoli che, prevedibilmente, verranno definiti con l'approvazione del rendiconto 2022.

Il prospetto allegato al bilancio di previsione, dimostrativo del risultato di amministrazione presunto, certifica in € **863.900,00** l'avanzo presunto al **31/12/2022** evidenziandone la composizione secondo le componenti definite dal Dlgs. n. 118/2011 e smi.

In particolare la parte accantonata riguarda:

- Franchigie	€ 3.500,00
- Derivazione acqua Val Las.	€ 59.571,15
- Accantonamento per spese personale	€ 28.150,00
- Fondo contenzioso	€ 5.000,00
- Fondo crediti dubbia esigibilità	€ 128.660,00
TOTALE	€ 224.881,15

La parte vincolata è così composta:

- Abbattimento BBAA	€ 18.058,17
- 10% allo Stato su alienazioni	€ 8.147,00
- Fondo aree verdi	€ 2.480,93
- Oneri di urbanizzazione	€ 10.000,00
- Fondo funzioni-Fondone Covid	€ 47.436,87
- Rimborsi allo Stato minori entrate per covid	€ 66.781,24
- Fondo indennità amministratori	€ 9.815,80
- Fondo trasporto alunni disabili	€ 3.475,44
- Fondo sanificazione seggi elettorali	€ 1.544,46
- Eccedenza trasf. Stato opera Ronchi	€ 34.916,32
- Eccedenza trasf. Regione opera cimitero	€ 3.182,33
- Fondo garanzia continuità servizi-bollette	€ 47.622,21
- Trasferimento CM per pista ciclabile	€ 21.936,00
TOTALE	€ 275.396,77

L'avanzo destinato a investimenti è previsto in 103.570,00 e la parte disponibile € 260.052,08

Fondo Pluriennale Vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste

riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV è quantificato sulla base degli impegni assunti negli esercizi precedenti con esigibilità prevista per ciascuno degli anni di riferimento del bilancio.

Il bilancio di previsione iniziale 2023/2025 riporta FPV di entrata di parte corrente pari a 45.576,56. Per la parte in conto capitale alla data attuale non è stato adottato alcun atto comportante variazioni di esigibilità degli impegni assunti.

3) e 4) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili
Art. 11 comma 5 let. d)

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS).

5) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Art. 11 comma 5 let. f)

Il Comune di Ardesio non ha in essere garanzie a favore di enti o di altri soggetti.

6) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Art. 11 comma 5 let. g)

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

7) e 8) Elenco partecipate possedute (allegato b)

Art. 11 comma 5 let. h) e i)

Il Comune di Ardesio possiede le seguenti **partecipazioni societarie** per la quota a fianco di ciascuna indicata.

Elenco enti ed organismi partecipati

DENOMINAZIONE	FUNZIONE SVOLTE	Disponibilità rendiconto nel proprio sito internet
Nessuno.		

Elenco degli enti strumentali partecipati

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZ.	FUNZIONI SVOLTE	Disponibilità rendiconto nel proprio sito internet (o altro sito)
Consorzio forestale alto serio	11,11%	Gestione patrimonio agrosilvopastorale	Sito del Comune di Ardesio www.comune.ardesio.bg.it

Elenco società partecipate in via diretta

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZ.	CONTROLLATA/ PARTECIPATA	QUOTATA (SI/NO)	Sito internet ove sono disponibili i bilanci
Se.t.co Holding srl	0,014%	Partecipata	NO	http://www.setco.eu/index.php/trasparenza
Anita srl	3,127424%	Partecipata	NO	http://www.anita.bg.it/TRASPARENZA/bilanci/
Uniacque spa	0,36%	Partecipata	NO	https://www.uniacque.bg.it/lazienda/governance-e-organizzazione/bilancio-esercizio-2020/

9) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio Art. 11 comma 5 let. j)

Vincoli di finanza pubblica

I principali vincoli di finanza pubblica che sottendono alla stesura del bilancio di previsione 2022/2024 riguardano:

- Equilibri ordinari
- Limiti di indebitamento
- Spesa di personale
- Limitazioni di spesa di acquisto per specifiche tipologie di beni/servizi.

Pareggio di bilancio

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Il comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 dispone che, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011.

Gli enti locali devono garantire solamente il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente e dell'equilibrio di parte capitale indicati dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011.

Inoltre, il comma 820 della stessa norma dispone che, a decorrere dal 2019, gli enti locali utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato (sia di entrata che di spesa) nel rispetto esclusivo di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011.

Gli enti, pertanto, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Limiti di indebitamento

Il calcolo della capacità di indebitamento dell'Ente è disciplinato dall'art. 204, comma 1, D.Lgs. 267/2000 prevedendo che il limite sia individuato nella percentuale del 10% sulle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dell'indebitamento. L'Ente rispetta ampiamente tale limite tuttavia, l'eventuale ricorso all'indebitamento, si scontrerebbe con la rigidità della spesa corrente dell'attuale bilancio di previsione.

Per il calcolo si rimanda al prospetto allegato agli atti di bilancio.

Spesa di personale

Gli enti soggetti al patto di stabilità devono assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della stessa disposizione, ovvero quello relativo al triennio 2011-2013 (commi n. 557 e n. 557/quarter alla Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014).

La spesa prevista per il personale attualmente in servizio consente di rispettare il limite di riferimento.

L'art. 16 del D.L. n. 113/2016 ha eliminato l'obbligo di ridurre il rapporto spesa personale/spesa corrente rispetto alla media del triennio 2011/2013.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, prevede che i Comuni possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva, per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione.

Nell'anno 2023 non sono previste assunzioni.

Limite spesa per lavoro flessibile

Con il D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in Legge n. 114/2014, è stato modificato l'obbligo dettato dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 che prevede il taglio del 50% sulle forme di lavoro flessibile rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009: le limitazioni previste dal comma richiamato *“non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”*.

Nell'anno 2009 il limite di spesa sostenuta era pari a € 0,00.

La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con Delibera n.15/SEZAUT/2018/QMIG enuncia il seguente principio di diritto: "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n.78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento";

La Giunta Comunale con delibera n. 03 del 23 gennaio 2019 ha individuato il parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ai servizi essenziali per l'ente, nell'importo di € 8.000,00.

Si ricorrerà al lavoro flessibile nel limite di € 8.000,00 per sostituzione di personale che si assenterà per aspettative, congedi ed altri istituti con diritto alla conservazione del posto.

Limiti di spesa art. 6 d.l. 78/2010

L'articolo 57 comma 2 bis del D.L. 124/2019 ha abrogato questi limiti (studi ed incarichi di consulenza, spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione del personale acquisto e manutenzione autovetture).

Limiti acquisto immobili - Art. 12, comma 1-ter D.L. 98/2011

Limite abrogato da art. 57 c. bis del 124/2019.

Locazioni passive

Il comma 1133, lettera c) dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 prorogava al 2019 il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT sul canone dovuto dalle Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali), per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, già previsto dal comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 95/2012 dal 2012 al 2018. Dal 2020 non è più previsto tale blocco.

Consulenza informatica

L'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24/12/2012 n. 228 prevede la possibilità di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati.

Risparmi rinegoziazione mutui

L'articolo 7, comma 2, del DL 78/2015 consente di utilizzare fino a tutto il 2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui per finanziare la spesa corrente. Per gli anni 2023-2024 l'Ente ha destinato il risparmio di € 23.188,48 a spese correnti mentre per l'anno 2025 a spese di investimento.

Altre considerazioni

La grave crisi economica in atto rende difficile come non mai la programmazione.

Da un lato si dovrebbe procedere ad una riduzione della pressione tributaria e dall'altro ad un incremento della spesa, concetti chiaramente in contraddizione per qualsiasi bilancio.

Si valuterà man mano come procedere, sostenendo almeno nella prima parte dell'anno solo le spese obbligatorie e indifferibili, oltretutto gli interventi richiesti dall'emergenza in corso.

I Comuni sono in prima linea nell'attuazione del PNNR , ma quel che è accaduto nell'ultimo decennio è sotto gli occhi di tutti: l'impovertimento di personale, competenze, organizzazione, strumenti e tecnologie.

Si auspica che a livello statale prendano atto della realtà di molti Comuni italiani, in particolare di quelli di piccola dimensione e ci siano i necessari trasferimenti di fondi per poter potenziare il personale attualmente in servizio.

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione.

Ardesio 30/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Maria Angela Franchina

